

Covid-19, le condizioni per lo sconto sulle multe stradali

Nell'ambito delle misure previste per l'emergenza Covid-19, è stato previsto che, in via del tutto eccezionale e transitoria, le sanzioni amministrative per multe stradali ricevute tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 potranno fruire dello sconto del 30% ai sensi dell'art. 202 del Codice della Strada, se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione (D.L. 18 del 17 marzo 2020 secondo comma dell'articolo 108). La misura prevista può essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.

Dopo svariati dubbi interpretativi della suddetta disposizione, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - con la [Circolare n. 300/A/2309/20/115/28](#) del 24 marzo 2020, ha fornito le prime indicazioni operative per l'uniforme applicazione delle norme riguardanti la circolazione stradale, indicazioni che, tuttavia, sono in parte diverse rispetto al dettato del decreto.

Si è specificato che:

- 1) per le violazioni contestate direttamente al trasgressore o notificate dal 16 febbraio 2020 fino al 31 maggio 2020, è possibile procedere al pagamento avvalendosi dello sconto del 30% entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione;
- 2) tale nuova previsione normativa deve essere letta alla luce della sospensione dei termini di esecuzione per il pagamento in misura ridotta prevista dall'articolo 10, comma 4 e 18, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;
- 3) la suddetta sospensione, per effetto del DPCM 9 marzo 2020, e fatta salva eventuale ulteriore proroga, è efficace dal 10 marzo sino al 3 aprile 2020, nei confronti di tutti i residenti, aventi sede operativa o esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione, all'interno del territorio nazionale;
- 4) per effetto di tali previsioni normative, il termine di trenta giorni, per avvalersi della facoltà del pagamento in forma scontata del 30% è da intendersi sospeso dal 10 marzo e decorre nuovamente, salvo ulteriori proroghe, dal 4 aprile 2020;
- 5) non è possibile procedere al pagamento scontato per le infrazioni che prevedono le sanzioni accessorie della confisca del veicolo ovvero della sospensione della patente di guida;
- 6) il congelamento dei termini vale anche per le notifiche dei verbali e la presentazione dei ricorsi. Pertanto, non valgono nel conteggio né dei 90 o 360 giorni ammessi normalmente per notificare né dei 30 o 60 giorni per ricorrere.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il Servizio legale di API Torino (011 4513.240 – legale@apito.it).